

**SOCIETÀ DI COMODO**  
 Crisi e controversie possono «salvare»  
 ▶ pagina 21

**23**  
 La circolare del 2013 dell'agenzia delle Entrate

**IL MIO GIORNALE**  
 Per gli ex minimi studi di settore con Unico  
 ▶ pagina 21

**LAVORO**  
 Stesso giudice per fase sommaria e opposizione  
 ▶ pagina 22

**CORTE COSTITUZIONALE**  
 Bocciati i controlli sulle Regioni  
 ▶ pagina 23

**Decreto «del fare».** Debutta l'obbligo di assistenza legale nella mediazione - Annacquata la conciliazione giudiziale

## Fondo di garanzia per gli studi

Accesso con limite al 5% - Rinviata di un anno la polizza assicurativa per i medici

**Federica Micardi**

**Giovanni Negri**

La riscossa degli avvocati, la proroga (limitata) dell'obbligo di assicurazione per i "sanitari" e l'accesso al fondo di garanzia delle Pmi. Per i professionisti iscritti in ordini e albi la versione del decreto "del fare" licenziata dalle commissioni e in aula alla Camera dalla prossima settimana presenta un pacchetto di novità.

Gli avvocati innanzitutto sono quelli che ne escono meglio. Soprattutto per le condizioni di partenza, assai difficili. Che avevano spinto la categoria a uno sciopero durato più di una settimana. Con al centro, tra l'altro, la reintroduzione della conciliazione obbligatoria, voluta dal Governo dopo la bocciatura dell'autunno scorso da parte della Corte costituzionale. I legali portano a casa una serie di misure che nei fatti depotenziano forse in maniera determinante l'istituto: in primo luogo centrano l'obbligo di assistenza legale per tutta la durata del procedimento (durata che può essere assai breve se si conclude al primo tentativo, oltretutto senza remunerazione per gli organismi di mediazione). Incassano inoltre, oltre alla revisione di un periodo di quattro anni di sperimentazione ma con una verifica sostanziale già dopo due anni, il vincolo di sottoscrizione da parte degli avvocati coinvolti nell'accordo se si intende dare all'interscambio forza esecutiva.

Cancellata del tutto la norma che concentrava solo in alcuni tribunali le controversie che vedono parti le imprese senza stabile organizzazione in Italia, il

decreto propone una versione notevolmente annacquata anche della conciliazione giudiziale, possibile senza limiti di materia. Ora il giudice può (non più deve) formulare una proposta transattiva, ma solo prima tenendo conto della natura del giudizio, del valore della controversia, della complessità delle questioni di diritto. Sparisce poi la possibilità per il giudice di valutare ai fini del giudizio l'ingiustificato rifiuto alla

proposta del giudice.

Detto dell'estensione anche ai legali di quanto riconosciuto in un primo momento ai soli notai sulla divisione congiunta, alcune modifiche non certo sgradevoli all'avvocatura investono anche la disciplina dei giudici ausiliari: tra queste, la possibilità di nomina non più per gli avvocati a riposo ma solo per quelli che hanno cessato la professione da non più di tre anni e l'estensione delle incompatibilità all'assistenza in giudizio anche ai soci dell'avvocato/giudice ausiliario.

Per gli altri professionisti due le principali novità. La prima riguarda la proroga dell'assicurazione obbligatoria contenuta nell'articolo 44, comma 4-quadro. Il rinvio di un anno, però, non interessa tutti ma le sole professioni sanitarie. La scadenza del 15 agosto, come termine ultimo per attivare un'assicurazione, resta quindi valida; gli unici a non doverla rispettare sono: medici, infermieri, ostetriche, farmacisti e veterinari. Un'altra importante novità è contenuta nell'articolo 1 del testo del decreto 69. Si tratta dell'articolo che rafforza il Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese. Un emendamento presentato dai relatori Francesco Paolo Sisto (Pdl) e Francesco Boccia (Pdl) lo estende ai professionisti iscritti agli ordini e a quelli aderenti alle associazioni professionali iscritte nell'elenco tenuto dal ministero dello Sviluppo economico ai sensi della legge 4/2013. Viene comunque stabilito un limite massimo del 5% di assorbimento delle risorse del fondo.

### Le principali novità



#### 01 | ASSICURAZIONE

L'obbligo assicurativo per le professioni sanitarie è stato rimandato di un anno e quindi scadrà dal 15 agosto 2014. Resta la scadenza del 15 agosto 2013 stabilita dal Dpr 137/2012 per tutti gli altri professionisti. Le professioni ordinarie e i professionisti iscritti alle associazioni registrate presso il Mise potranno accedere al fondo di garanzia previsto per le Pmi fino ad un importo massimo del 5 per cento

#### 02 | MEDIAZIONE

Previsto l'obbligo di assistenza legale per tutta la durata del procedimento e la previsione della sottoscrizione da parte dei legali delle parti per dare

forza esecutiva all'interscambio raggiunto

#### 03 | CONCILIAZIONE

Soppressione dell'obbligo per il giudice di formulare, indipendentemente dalla materia, una proposta di conciliazione con successiva valutazione dell'ingiustificato rifiuto

#### 04 | DIVISIONE

Estensione ai legali della possibilità di intervenire nel procedimento di divisione a domanda congiunta in alternativa ai notai

#### 05 | FONDO DI GARANZIA

Viene previsto l'accesso anche per gli studi professionali con un limite del 5 per cento

### Procedura civile

## Operazioni di divisione, gli avvocati come i notai

**Angelo Busani**

Avvocati aggiunti ai notai in sede di conversione in legge della nuova normativa, introdotta dal Dl «del fare» in tema di "divisione a domanda congiunta" (contenuta nel nuovo articolo 791-bis del Codice di procedura civile) per snellire le procedure, sgravando i giudici di compiti esecutivi. Si dispone, infatti, che quando non sussista controversia sul diritto alla divisione, né sulle quote o su altre questioni pregiudiziali, coloro che hanno diritto di chiedere la divisione (si pensi agli eredi in una comunione ereditaria) possono domandare, con ricorso congiunto al tribunale competente per territorio, la nomina di un notaio o di un avvocato a cui demandare le operazioni di divisione. Se riguarda beni immobili, il ricorso va trascritto nei Registri immobiliari.

Il giudice, con decreto, nomina il notaio o l'avvocato e, su richiesta di quest'ultimo, pure un esperto estimatore. Nel caso in cui si proceda con la divisione affidata al notaio o all'avvocato designato, questi, nel termine assegnato nel decreto di nomina, predispone il progetto di divisione o dispone la vendita dei beni non comodamente divisibili e dà avviso alle parti e agli altri interessati del progetto o della vendita di tali beni. Avvenuta la vendita, entro 30 giorni dal versamento del prezzo il professionista designato predispone il progetto di divisione e ne dà avviso alle parti e agli altri interessati.

Ciascuna delle parti o degli altri interessati può ricorrere al tribunale entro 30 giorni dalla ricezione degli avvisi per opporsi alla vendita di beni o contestare il progetto di divisione. Se l'opposizione è accolta il giudice dà le disposizioni necessarie per la prosecuzione delle operazioni divisionali. Se invece decade il termine senza che nessuno si opponga, il notaio o l'avvocato designato deposita in cancelleria il progetto di divisione con la prova degli avvisi effettuati. Il giudice dichiara esecutivo il progetto con decreto e rimette gli atti al professionista designato per gli adempimenti burocratici.

### LE INIZIATIVE

#### In edicola

## Responsabilità e professioni: il focus mercoledì 24 luglio

La necessità di una polizza assicurativa che tuteli il professionista non è più solo un'esigenza, ma dal 15 agosto diventa anche un obbligo. La scadenza non riguarderà solo le professioni sanitarie (si veda l'articolo riportato a fianco). Questo mentre i professionisti vedono crescere nel tempo le loro responsabilità.

La guida in edicola mercoledì 24 luglio con «Il Sole 24 Ore» offre un'ampia panoramica delle iniziative poste in essere dai Consigli nazionali in materia assicurativa. A questo si aggiunge, poi, uno scavo approfondito sui confini della responsabilità del professionista in relazione alle decisioni che sono state prese negli ultimi anni dalla magistratura. Gli approfondimenti vengono realizzati tenendo conto delle peculiarità delle singole professioni: spazio, per esempio, a focus su notai, avvocati, commercialisti, consulenti del lavoro, medici, tecnici, ecc. Un ruolo importante si giocherà, infine, anche nell'ambito delle società tra professionisti, dove la scelta del tipo di società si riflette anche sulla responsabilità e, quindi, sui soci.



### COME LEGGERE IL TABLOID

## Doppia via carta-web

GLI ABBONATI

Gli abbonati possono trovare il tabloid al sito [www.ilssole24ore.com/focus](http://www.ilssole24ore.com/focus)

IN EDICOLA

Chi acquista il giornale deve richiedere il tabloid all'edicola

[www.ilssole24ore.com/focus](http://www.ilssole24ore.com/focus)

### LE INIZIATIVE

#### In edicola

## Lunedì con Il Sole 24 Ore dossier sulle carte di credito

Il punto sulle carte di credito nella Guida sul Sole 24 Ore di lunedì 22 luglio. In Italia sono 28 milioni quelle in circolazione più 41 milioni di carte di debito (bancomat) e quasi 19 milioni di prepagate. I vantaggi del denaro di plastica sono noti: permettono di fare acquisti e prelievi senza spiccioli e banconote e di vedersi addebitate le spese successivamente e in un'unica soluzione. Uno strumento interessante, ad esempio, quando ci si reca all'estero, se si deve rimandare il prelievo di una somma già spesa, qualora si acquisti online. Ma soprattutto per rispettare le limitazioni all'utilizzo del contante, dettate dalla normativa antiriciclaggio. A frenare una loro maggiore diffusione c'è invece il timore

di smarrimento, frodi, sfornamento del plafond. Ecco quindi nella Guida del Sole 24 Ore una bussola per orientarsi nelle carte di credito: funzionalità, tipologie, sistemi di sicurezza, tutele e normative anti-evasione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**Dichiarazioni.** Il prospetto potrà essere presentato dal 2 al 30 settembre

## Modello 730 anche senza sostituto

**Maurizio Bonazzi**

Semaforo verde all'utilizzo del modello 730 da parte dei lavoratori dipendenti e dei cosiddetti assimilati (lavoratori a progetto, colf, badanti, ecc.) che al momento del conguaglio dell'Irpef in busta paga si trovano senza un sostituto d'imposta.

Un emendamento al Dl 69/2013, approvato dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera, ha infatti allargato la platea dei contribuenti che possono avvalersi del 730. La norma entrerà in vigore dal 2014 ma già quest'anno, e in particolare dal 2 al 30 settembre, sarà possibile presentare, tramite un Caf o un professionista abilitato, il 730 che chiude a credito.

A normativa vigente, il 730 può

essere presentato da dipendenti, pensionati e titolari di alcuni redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, purché sia possibile accreditare o addebitare quanto risulta dalla dichiarazione dei redditi nella busta paga del contribuente. Il che implica la necessaria vigenza di un rapporto di lavoro con un sostituto d'imposta al momento delle operazioni di conguaglio, normalmente effettuate tra giugno e luglio.

### PRIMA APPLICAZIONE

Per quest'anno l'opzione può essere utilizzata solo se si risulta a credito mentre dal 2014 varrà anche se si è a debito

In particolare, per quanto riguarda i lavoratori con contratto di lavoro a tempo determinato per un periodo inferiore all'anno, se il contribuente si rivolge a un Caf o a un professionista, il rapporto di lavoro deve sussistere almeno dal mese di giugno al mese di luglio dell'anno di presentazione della dichiarazione. Per il personale della scuola con contratto di lavoro a tempo determinato è poi richiesta una durata del contratto che va (almeno) da settembre dell'anno precedente a giugno dell'anno di presentazione del 730.

Per consentire il ricorso al 730 anche a coloro che al momento del conguaglio fiscale non hanno più un sostituto d'imposta, come accade sempre più frequentemen-

te se il contribuente resta senza lavoro, l'emendamento al decreto del fare prevede che il 730 possa essere presentato, sempre e solo da soggetti che hanno percepito redditi di lavoro dipendente o assimilato, anche in assenza di un sostituto d'imposta tenuto a effettuare il conguaglio».

Se dal 730 presentato emerge un debito, il Caf trasmette telematicamente l'F24 all'Agenzia delle Entrate. In alternativa, la delega di versamento, debitamente compilata, può essere consegnata al contribuente entro il 6 giugno (o il 6 luglio con la maggioranza dello 0,4%), cioè «entro il decimo giorno antecedente la scadenza dei termini di pagamento». Nel caso in cui, invece, dal 730 emerge un credito, il rimborso sarà ese-

guito dall'amministrazione finanziaria. Già da quest'anno, i 730 in questione potranno essere presentati a condizione che chiudano a credito. Un provvedimento del direttore delle Entrate stabilirà i termini e le modalità applicative per il 2013. Posto che l'emendamento non prevede nulla con riguardo ai tempi di rimborso da parte dell'amministrazione finanziaria, è auspicabile che l'Aula precisi che si tratta di una procedura accelerata in quanto, se non così non fosse, non si comprenderebbe la convenienza a presentare il 730 in luogo di Unico il cui credito, peraltro, potrebbe essere utilizzato dal contribuente Tares per compensare il pagamento del nuovo tributo sui rifiuti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA

**Codice della strada.** Le nuove modifiche

## Per gli automobilisti zelanti sconto del 30% sulle multe

**Marco Peruzzi**

Scanti del 30% sulle multe agli automobilisti virtuosi nel pagamento, con possibilità di pagare tramite carte elettroniche anche al momento della contestazione e notificazioni via Pec. Sono queste le principali novità al Codice della strada (decreto legislativo 285/92 e successive modificazioni) introdotte dalle commissioni Affari costituzionali e Bilancio della Camera al decreto «del fare» (decreto legge 69/2013).

L'importo della multa sarà ri-

dotto del 30% in due casi: se il pagamento della stessa sarà effettuato entro cinque giorni dalla contestazione o dalla notificazione, oppure se il trasgressore non ha subito, negli ultimi due anni, tagli di punti sulla patente

### IL BENEFICIO

La riduzione è prevista per chi paga entro 5 giorni e per chi non ha subito tagli dei punti sulla patente negli ultimi due anni

di guida. La riduzione del 30% non si applicherà invece alle violazioni delle norme del Codice della strada per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo o della sospensione della patente.

La finalità dello sconto del 30% è soprattutto quella di garantire l'efficacia del sistema sanzionatorio. Come ha spiegato il presidente della Commissione Trasporti della Camera, Michele Meta (Pd), infatti, «in questi anni gli enti locali hanno fatto i conti con difficoltà enor-

mi dovute a contenziosi, ricorsi e prescrizioni, nella riscossione di gran parte delle sanzioni effettuate in violazione del Codice della strada. Allo stesso tempo - ha poi aggiunto Meta, primo firmatario dell'emendamento - si tratta anche di una buona notizia per gli automobilisti, vessati in questi anni dall'aumento del costo dei carburanti, dal rincaro delle polizze assicurative e dal costo lievitato dei pedaggi».

Le sanzioni pecuniarie per violazione del codice della strada, poi, comprese quelle pagate entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notificazione, potranno essere versate anche con strumenti di pagamento elettronico (carte di credito, bancomat, eccetera). E il debito potrà essere saldato subito,

all'atto cioè della contestazione. «Qualora l'agente accertatore sia munito di idonea apparecchiatura - si legge infatti nell'emendamento approvato - il conducente (...) è ammesso a effettuare immediatamente, nelle mani dell'agente accertatore medesimo, il pagamento (nella misura ridotta del 30%, ndr) mediante strumenti di pagamento elettronico». In questo caso l'agente trasmetterà il verbale al proprio comando o ufficio e rilascerà al trasgressore una ricevuta della somma riscossa facendone pure menzione nel verbale.

Le multe, inoltre, saranno notificate anche via Pec (posta elettronica certificata), ovviamente ai soggetti abilitati al suo utilizzo. Entro quattro mesi dall'entrata in vigore della leg-

ge di conversione del decreto «del fare», un decreto del ministro dell'Interno, di concerto con i ministri della Giustizia, delle Infrastrutture e dei trasporti, dell'Economia e delle finanze e per la Pubblica amministrazione e la semplificazione, ne disciplinerà le procedure.

Tra le novità approvate, infine, c'è anche una disposizione che riguarda pedoni e ciclisti. Nell'ambito della ricognizione dello stato di attuazione del Piano nazionale della sicurezza stradale, viene previsto che i finanziamenti e gli impegni di spesa revocati per gli interventi non ancora avviati saranno destinati alla messa in sicurezza di itinerari e percorsi pedonali e ciclabili, nonché all'asse viario Terni-Rieti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### Lunedì in Norme

## DICHIARAZIONI I passi per dedurre gli interessi passivi

Tutti i passaggi da seguire e le voci da escludere nel calcolo degli interessi passivi da portare in deduzione in Unico 2013

### RISPARMIO ENERGETICO

## Il conto termico prenota i bonus

Al via le richieste per i contributi del conto termico anche per più interventi effettuati sullo stesso immobile

### I temi di oggi

Agenzia delle Entrate	21
Arbitro	23
Cartiere	21
Codice della strada	19
Conguaglio dell'Irpef	19
Consiglio dei ministri	23
Contributi previdenziali	21
Controlli sulle Regioni	23
Corte costituzionale	23
Corte dei conti	22
Crediti di imposta	21
Croazia	22
Dipendente	22
Ex minimi	21
Gerico 2013	21
Giudice ordinario	23
Inpgi	22
Inps	22
Irapp	23
Lavoro accessorio	22
Lavoro intermittente	22
Modello 730	19
Professionisti	19
Rito Fornero	22
Multe	19
Società di comodo	21
Srl semplificate	23
Tobin tax	21